

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALI E/O CONTINUATIVI**

---

Approvato con delibera del C.C. n°57 del 05.07.2010

Ripubblicato per ulteriori gg. 15 dal 06.07.2010 al 20.07.2010

Esecutivo dal 21.07.2010

---



COMUNE DI MASSAROSA  
(PROV. DI LUCCA)  
SETTORE D SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGATO  
ALLA DELIBERAZIONE  
N° 57 ANNO 2010

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI  
SUOLO PUBBLICO PER  
DEHORS STAGIONALI E/O CONTINUATIVI**

**INDICE**

- Art. 1: Oggetto, Definizioni, Tipologie
- Art. 2: Criteri di regolamentazione generale per collocazione di dehors
- Art. 3 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors
- Art. 4 Pubblicità su elementi componenti i dehors e tende
- Art. 5 Lavori nel sito o nel sotto suolo del sito del dehor
- Art. 6 Danni arrecati al suolo pubblico od a proprietà private dagli elementi del dehor
- Art. 7 Manutenzione degli elementi dei dehors
- Art. 8 Proroga e rinnovo delle concessioni
- Art. 9 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors
- Art. 10 Attività'
- Art. 11 Orario
- Art. 12 Sanzioni
- Art. 13 Disposizioni di rinvio

## **ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE**

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di settore alimentare e attività artigianali di settore merceologico alimentare al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione o per il consumo sul posto.

2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e / o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro o consumo all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, ad un esercizio di vicinato o attività artigianale del settore alimentare con le distinzioni di cui ai successivi commi.

3. Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

4. Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

5. La composizione dei dehor è classificata come di seguito indicato:

1. tavoli e sedie;
2. pedane;
3. elementi di delimitazione;
4. ombrelloni;

5. tende a sbraccio;
6. coperture su disegno, gazebo e pegola;
7. coperture a doppia falda o a falde multiple;

6. Gli elementi individuati al comma 5 ai punti 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

7. Le schede tecniche dei dehors in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito elencate:

### **TAVOLI E SEDIE**

#### **Definizione-finalita'**

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione o consumo di alimenti e/o bevande all'aperto.

#### **Occupazione**

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

### **PEDANE**

#### **Definizione**

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

#### **Forma, materiali e colori**

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

#### **Occupazione**

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

## **Divieti**

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

## **Sicurezza**

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

## **ELEMENTI DI DELIMITAZIONE**

### **Definizione-finalita'**

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

### **Tipologie previste**

- Fioriere. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.
- Recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

### **Dimensioni**

#### **Fioriere.**

Le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione dovranno avere altezza massima di mt. 1,20 compresa la parte a verde.

### **Recinzioni**

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,20.

### **Paraventi**

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

### **Forma, materiali e colori**

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e / o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

### **Sicurezza**

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

## **OMBRELLONI**

### **Definizione**

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo. di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

### **Occupazione**

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

### **Forma, materiali e colori**

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale simile. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

### **Sicurezza**

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

## **TENDE A SBRACCIO**

### **Definizione- finalità**

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

### **Forma materiali e colori**

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/ o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

### **Divieti**

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

### **Occupazione**

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà.

### **Modalità di posa**

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi. E' vietata l'intersecazione con elementi architettonici.

### **Dimensioni**

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

## **COPERTURE SU DISEGNO**

### **Definizione**

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

### **Divieti**

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura. E' vietata l'intersecazione con elementi architettonici.

### **Sicurezza**

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che, comunque, non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

### **Forma, materiali e colori**

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti similari;

- Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;
- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con le architetture circostanti.

## **COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE**

### **Definizione**

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:
  - a) a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
  - b) a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

### **Divieti**

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

### **Occupazione**

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

- Per gazebo si intende una struttura anche isolata, completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne
- Per pergola si deve intendere un intreccio di sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato all'edificio cui è annesso il dehor, con copertura analoga a quella del gazebo e parimenti priva di tamponamenti.

## **ART. 2 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehor, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. Per i dehors di cui all'art. 1 comma 5 punti 4, 5, 6, e 7 ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1 specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e / o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
3. In presenza di determinati in base alla legge, il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni.
4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
5. I dehors annessi ai chioschi su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico sono ammessi con la precisazione che comunue possono occupare una superficie massima su suolo pubblico di 20 mq.
6. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un dehor deve presentare al competente ufficio del Comune dichiarazione di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi dell'art. 42 bis della legge regionale Toscana n.28/05 e s.m.i.
7. Nelle more della revisione del Regolamento Edilizio Comunale, nel quale disciplinare le procedure attinenti alla installazione su suolo pubblico delle strutture temporanee, di pertinenza ad attività commerciali e/o di somministrazione ad attività artigianali e esercizi di vicinato del settore alimentare, risultano applicabili le procedure di cui all'art. 116 del citato R.E.C. La collocazione dei dehors su area pubblica non è soggetta al rispetto della distanza dai confini di proprietà. Trattandosi di norma di strutture temporanee con permanenza di persone minore di 4 ore, non risultano altresì applicabili le limitazioni imposte dal D.P.C.M. 08/07/2003 per quanto attiene alla protezione della popolazione dai campi magnetici

generati da elettrodotti. Qualora per le attività eseguite nei dehors comporti la permanenza per più di 4 ore, dovranno essere rispettate le limitazioni imposte dal citato D.P.C.M. 08/07/2003. A tal fine nella richiesta dovranno essere individuate le attività esercitate nei dehors e la presenza o meno di elettrodotti o cabine di trasformazione.

### **ART. 3 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, e con eventuali strutture di copertura.

2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario ed in ogni caso, l'area oggetto della concessione deve essere delimitata con fioriere e / o con apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

3. Non è ammessa la realizzazione di dehors:

- su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai metri 8;
- su strade veicolari a senso unico di marcia di larghezza inferiore ai metri 5;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- su aree già attrezzate a verde pubblico;
- su aree che per essere utilizzate a dehor dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

4. Non è ammessa la realizzazione di dehors continuativi annessi a locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande da realizzare o esistenti ubicati su strade ritenute dall'Amministrazione Comunale non idonee per motivi di sicurezza o carenza eccessiva di parcheggi.

5. I dehors annessi ai locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vicinato o attività artigianali del settore alimentare devono essere realizzati a mt. 2,00 dal fronte dell'edificio ed avere una larghezza massima di

mt. 3,50 al fine di garantire la continuità del passaggio pedonale e della eventuale pista ciclabile.

6. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto dell'eventuale condominio o diversa proprietà.

Per la realizzazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell'esercizio commerciale;
- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00;
- nelle zone di rilevanza storica-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
- per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 6,00;
- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt.3,00;
- l'occupazione della carreggiata è ammessa nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e dal vigente codice della strada con la precisazione che comunque deve essere garantito il libero passaggio sul marciapiede esistente interposto tra l'esercizio commerciale e la struttura del dehor significando quanto segue:

1. se il marciapiede esistente è di larghezza superiore ai due metri potrà essere occupata la parte eccedente i mt. due;

2. in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- dovranno essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
  - le installazioni non dovranno occultare la vista di targhe, lapidi o Cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;
  - la lunghezza massima del dehor dovrà essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà. Qualora il fronte dell'esercizio non consenta la realizzazione di un dehor di adeguate dimensioni è ammessa la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà previo assenso delle adiacenti proprietà;
  - la superficie lorda occupata in pianta non potrà superare il limite massimo di mq.40;
  - l'altezza complessiva interna misurata dal piano pavimento all'intradosso della copertura non dovrà essere inferiore a mt 3,00 e l'altezza complessiva misurata dal piano del marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a mt.3,20;
  - la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non potrà essere inferiore a metri 2. Distanze minori saranno ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell' / degli alloggio / i di cui i balconi sono pertinenza;

- la distanza dai passi carrai non dovrà essere inferiore a metri 2.
- sulla testata della struttura dei dehors a seconda del flusso di traffico interessato dovrà essere apposta, a carico del richiedente la concessione, segnaletica verticale ai sensi dell'art. 175 comma 2 che recita: gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo;
- lungo il filo esterno della delimitazione dell'area e per tutta la sua lunghezza dovrà apporsi il divieto di fermata da indicarsi con apposita segnaletica, munita di inizio e fine, da posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'occupazione a carico del richiedente la concessione. In tal caso sarà sufficiente utilizzare segnali di dimensioni piccole;
- l'illuminazione del dehor dovrà essere realizzata con lampade a risparmio energetico.

#### **ART. 4 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE**

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti il dehor.

#### **ART. 5 LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi stabiliti dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dal condominio o proprietà ove insiste l'occupazione.

## **ART. 6 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano stati provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini".

## **ART. 7 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS" 1.**

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali. 2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

## **ART. 8 PROROGA E/O RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 30 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare e di cinque anni per quelli continuativi. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione atte stante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

## **ART. 9 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnicoestetica;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale,

#### **ART. 10 ATTIVITA' AMMESSE NEI DEHORS**

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande (o di consumo sul posto per quanto attiene agli esercizi di vicinato e attività artigianali) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei dehors sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione sino e non oltre le ore stabilite dall'apposita Ordinanza Sindacale di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per gli impianti ed apparecchi di cui al comma 2 del presente articolo.

### **ART. 11 ORARIO**

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono osservare quanto stabilito dall'apposita Ordinanza Sindacale di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni per l'orario di apertura/chiusura al pubblico dei dehors.

### **ART. 12 SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro. In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal codice della strada.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehor è funzionalmente connesso, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del codice della strada e s.m.i. 3. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

### **ART. 13 DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e ai vigenti regolamenti comunali in materia.

## CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Immediatamente eseguibile (ai sensi art. 134, c.4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luca Carossa

Massarosa, 26.5.2010

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(dopo il 8.11.2001 a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.2001 n.3)

La presente deliberazione è esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massarosa, \_\_\_\_\_

Controllo eventuale al difensore civico comunale per le materie indicate all'art. 127, 1° comma, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

Massarosa, \_\_\_\_\_